



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Ancona, data del protocollo

Alla **Provincia di Ancona Comune di**

pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

e p.c.

Al **Comune di Sassoferrato (AN)**

pec: comune.sassoferrato@emarche.it

Risposta al foglio del 13/10/2026 n. 35425

Prot. Sabap del 13/10/2026 n. 16241

Oggetto: **Sassoferrato (AN) _ Località Casa Faraoni**

Realizzazione nuovo elettrodotto misto aereo/interrato di Bassa tensione

Coord: 43°31'48.7"N 12°52'30.3"E

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Torrente Nevola"

Vs Rif.: Fasc.: 11.04.03.1514 - "EDIS114655547 - AUT_60868227"

Trasmissione parere vincolante ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: E-Distribuzione S.p.a. Grids Italia

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: architetto Francesca Bruni

Referente per la Tutela Archeologica: archeologo Ilaria Venanzoni

In riscontro alla richiesta pervenuta il 13/10/2026 ed acquisita agli atti d'Ufficio in data 13/10/2026 con prot. n. 16241;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Visto il D.P.C.M. Del 15/03/2024 n. 57 e il D.M. del 05/9/2024 n.270;

Vista la Parte Terza del Codice e in particolare l'art. 146, commi 5 e 8;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta e, in particolare, il contenuto della relazione paesaggistica;

Preso atto che il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo elettrodotto misto aereo/interrato di Bassa Tensione con la posa di un nuovo sostegno, l'esecuzione degli scavi in trincea tradizionale, la posa del nuovo cavo aereo di Bassa Tensione, la posa delle tubazioni, la posa della nuova presa cliente e l'infilaggio del nuovo cavo di Bassa Tensione;

Considerato che le nuove opere costituiscono una rifunionalizzazione ed integrazione di linee aeree ed interrate già esistenti, con l'uso di pali in lamiera, si ritiene che esse, a seguito di opportune mitigazioni, non altereranno in misura significativa la percezione del contesto paesaggistico agricolo e fluviale tutelato;

Considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è urbanisticamente individuata nel PRG come "E - Zona Agricola" normata dall'art. 14 delle NTA;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15 - 60121 ANCONA - Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche - Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Considerato che, allegata alla già menzionata documentazione, la relazione tecnico illustrativa redatta dal Responsabile di codesta Amministrazione contiene l'espletamento della verifica di conformità del progetto in esame con le finalità del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e con quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Preso atto delle prescrizioni dettate da codesta Amministrazione e riportate nella proposta di provvedimento allegata alla richiesta del parere di competenza;

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 142 lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., "Torrente Nevola";

Verificato che le opere di cui sopra, se adeguate alle prescrizioni di Codesta Amministrazione, non arrecano particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non costituiscono rischio di compromissione delle risorse naturali e dei caratteri connotativi del paesaggio soggetto a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.,

questa Soprintendenza

esprime **parere favorevole** in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, **adeguate secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione competente** che si condividono, non incidono negativamente sulla salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato. Per quanto riguarda la **Tutela archeologica**, si comunica quanto segue.

Considerata la tipologia lineare delle lavorazioni da eseguirsi, si ritiene di non dover attivare l'intera procedura prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 (Archeologia preventiva), tuttavia, si concorda con codesta rispettabile Società, nel voler provvedere alla sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di un professionista a tale scopo incaricato, con oneri a carico della committenza. Resta comunque inteso che, in caso di rinvenimenti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questo Ufficio, i lavori dovranno essere sospesi e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza e, inoltre, potrebbero essere richieste modifiche al progetto iniziale.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere. Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento ed il rispetto delle suddette prescrizioni.

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal D.Lgs n.104 del 02/07/2010, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24.01.1971 n. 1199, entro il termine di 120 gg dal ricevimento della presente. Il presente parere, inoltre, può essere oggetto di riesame da parte della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, come previsto dall'art. 21, comma 4 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, su istanza telematica dell'Amministrazione pubblica interessata.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

Il Soprintendente
dott. Andrea Pessina

firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

FB/IV



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino

Piazza del Senato n. 15 - 60121 ANCONA - Tel. 071 5029811

Sede ex Segretariato regionale per le Marche - Via Birarelli 39 - 60121 ANCONA - Tel. 071 502941

PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-an-pu@cultura.gov.it

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-AN-PU
Numero di protocollo: 16582
Data protocollazione: 19/10/2026
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AN-PU_U03|19/10/2026|0016582-P
